LEGGE 10 maggio 1974, n. 34 (pubblicata nell'albo del Palazzo Governativo in data 13 maggio 1974).

Legge che istituisce la pensione di invalidità e di vecchiaia per le casalinghe.

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare la seguente legge approvata dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 10 maggio 1974.

Art. 1

Allo scopo di tutelare l'attività lavorativa svolta nell'ambito domestico e di riconoscerne la funzione sociale, è istituita la pensione di invalidità e di vecchiaia per le casalinghe secondo i criteri di cui alla legge 30 giugno 1964 n. 37.

Art. 2

Per casalinga si intende la lavoratrice che esercita la sua attività esclusivamente nell'ambito della propria famiglia.

Sono parificate alle casalinghe le addette ai servizi familiari che prestano la loro opera presso altri nuclei familiari e che non sono considerate lavoratrici dipendenti a norma dell'art. 19 lettera b) della legge 22 dicembre 1955 n. 42.

Art. 3

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede mediante una imposta aggiunta a quella di sicurezza sociale e il concorso dello Stato.

La imposta aggiunta a quella di sicurezza sociale viene applicata a tutti i redditi previsti dall'art. 15 comma a) della legge 22 dicembre 1955 n. 42 con le seguenti aliquote: GRUPPO I = 0,40%, GRUPPO II = 1%, GRUPPO III = 1,50%, GRUPPO IV = 2%, GRUPPO V = 5%.

La riscossione avviene unitamente all'imposta di sicurezza sociale e secondo le norme indicate nel succitato art. 15, comma 4°.

Il concorso dello Stato è stabilito nella misura prevista per la generalità dei lavoratori subordinati dall'art. 19 della citata legge 30 giugno 1964 n. 37 e successive modificazioni e integrazioni.

La gestione del fondo di cui alla presente pensione è posta a carico dell'I.S.S.

Non si applica la imposta aggiunta a quella di Sicurezza Sociale di cui al presente articolo a tutti i redditi agricoli per i quali sono state istituite le esenzioni con la legge 20 marzo 1974 n. 22.

Art. 4

Il diritto alla pensione è riconosciuto alla casalinga:

1) all'età di 65 anni compiuti purchè:

a) risieda anagraficamente ed effettivamente da almeno 3 anni in territorio sammarinese;

b) non goda di alcun reddito di lavoro e non sia titolare di licenza;

c) non goda di pensioni o sussidi di carattere continuativo erogati da un qualsiasi fondo previdenziale sammarinese o straniero, o di rendite comunque e ovunque prodotte, di importo superiore o pari all'ammontare della pensione di cui alla presente legge.

Qualora l'importo di dette rendite o pensioni risulti inferiore all'ammontare della pensione di cui alla presente legge, si farà luogo a conguaglio per il raggiungimento dell'importo della pensione stessa. L'accertamento del reddito è effettuato dall'I.S.S. anche per il tramite dei servizi finanziari e amministrativi di controllo e di polizia dello Stato.

2) a qualunque età quando si accertata l'invalidità permanente, concorrano gli stessi requisiti di cui ai punti a, b, c di cui sopra e non sia svolta alcuna attività lavorativa.

Si considera invalida la donna la cui capacità di lavoro casalingo sia ridotta in modo permanente di almeno il 55% per infermità o difetto fisico o mentale. Il grado di invalidità viene accertato dalla Commissione Medico- Fiscale dell'Istituto per la Sicurezza Sociale.

Art. 5

La misura della pensione spettante alle casalinghe, sia di vecchiaia che di invalidità, è stabilita in un importo pari a L. 650.000 annue e viene liquidata in 13 rate mensili secondo le modalità previste dalla legge 30 giugno 1964 n. 37.

In sostituzione di quanto disposto con legge 3 agosto 1970 n. 31, l'ammontare della pensione è soggetto a revisione biennale su proposta motivata dalla Commissione Generale dell'I.S.S.

Per la titolare della pensione di cui alla presente legge non può essere corrisposto l'assegno familiare.

Agli effetti del percepimento degli assegni familiari per le persone a carico le titolari della pensione sono equiparate ai soggetti indicati all'art. 2 lettera b) legge 6 dicembre 1968 n. 42.

Art. 6

La casalinga può rinunciare al percepimento della pensione di cui alla presente legge qualora altre condizioni le consentano di beneficiare di trattamento pensionistico a lei piu' favorevole.

Art. 7

Il finanziamento del fondo per la corresponsione delle pensioni fino al 31 dicembre 1975 oltre a quanto previsto dall'art. 3, ultimo comma, è a carico dello Stato per la parte necessaria a raggiungere il pareggio fra l'imposta aggiunta a quella di sicurezza sociale riscossa ed erogazioni effettuate.

Art. 8

Chiunque ritiene di aver diritto alla pensione di cui alla presente legge deve farne richiesta all'Istituto per la Sicurezza Sociale mediante presentazione di specifica domanda compilata su apposito modulo, corredata dalle documentazioni atte a dimostrare il possesso dei requisiti e delle condizioni di cui all'art. 5.

Art. 9

La pensione viene corrisposta alle aventi diritto a partire dal primo giorno del mese successivo alla data della presentazione della domanda.

Art. 10

La Commissione Generale di cui all'art. 7 della legge 30 giugno 1964 n. 37 viene integrata da una rappresentante della categoria interessata.

Art. 11

Restano ferme tutte le altre disposizioni contenute nella legge 30 giugno 1964 n. 37, ivi comprese quelle penali, considerando che l'estensione di detta legge è riferita esclusivamente alla pensione diretta per vecchiaia e invalidità.

Art. 12

La presente legge entra in vigore agli effetti del riconoscimento della pensione il 1° maggio 1974, agli effetti fiscali il 1° giugno 1974.

Data dalla Nostra Residenza, addì 13 maggio 1974 - 1673 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI

Ferruccio Piva - Giordano Bruno Reffi

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

Giuseppe Lonfernini